

(N. 616-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 9 settembre 1954

Delega al Governo della facoltà di riesame della determinazione del numero dei giudici popolari.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 aprile 1951, n. 287, provvedendo al riordinamento dei giudizi di Assise, non potette, per ovvie ragioni contingenti, fissare senz'altro il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali, e la determinazione di tale numero fu, perciò, delegata al Governo con l'articolo 6 della legge suindicata, modificato con l'articolo 1 della legge 5 maggio 1952, n. 405.

La delega aveva un limite temporale di due anni.

Come è stato messo in evidenza nella relazione governativa, data la complessità e l'abbondanza delle proposte di modificazioni e la necessità di accurate indagini per poter at-

tribuire a ciascuna delle liste il numero di giudici veramente congruo in rapporto alle esigenze del servizio, quali solo attraverso una esperienza di una certa durata potevano con sicurezza determinarsi, non è stato possibile utilizzare la delega entro il biennio, ed è necessaria la riapertura del termine. Ma poichè nella stessa relazione ministeriale si dà assicurazione che basta una breve proroga del termine alla completa esecuzione della delega, la Commissione conviene nell'opportunità di concedere la nuova delega e fissare il termine per la emanazione del provvedimento delegato in sei mesi dalla pubblicazione della legge.

AZARA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo è delegato a riesaminare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero dei giudici popolari compresi nelle liste generali, indicate nella tabella *N* del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 757, avuto riguardo al numero di giudizi ed alla popolazione.